APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 22 DICEMBRE 1939 CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addi' 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 22 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939 concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 1024
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it